**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8954 del 2012, proposto dal dottor Carlo Rasia, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Nicodemo, con domicilio eletto presso il signor Alessandro Fusillo in Roma, viale delle Milizie, 22;

***contro***

la dottoressa Alessandra Villecco, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Alessandri, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dei Carracci,1;

***nei confronti di***

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Commissione Giudicatrice, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita nella presente fase di giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 725/2012, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della dottoressa Alessandra Villecco e dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2013 il Cons. Claudio Boccia e uditi per le parti gli avvocati Nicodemo e Alessandri, nonché l’avvocato dello Stato D’Avanzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso n. 469 del 2012 la dottoressa Villecco impugnava gli atti della procedura di valutazione comparativa bandita con il D.R. n. 1245 del 28 ottobre 2010, finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo indeterminato presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bologna - settore IUS/15 (diritto processuale civile), lamentandone l’illegittimità per “numerosi vizi e macroscopiche incongruenze” connesse all’operato della Commissione esaminatrice.

2. Con la sentenza n. 725 del 2012 il Tar per l’Emilia Romagna accoglieva il ricorso presentato dalla dottoressa Villecco, sul presupposto che la Commissione esaminatrice aveva, senza una adeguata motivazione, illegittimamente omesso di prendere in considerazione, nel valutare le pubblicazioni dei candidati, i c.d. indici bibliometrici di cui all’art. 3, comma 4 del D.M. n. 89 del 2009 e, inoltre, in base al fatto che il “giudizio sulla produzione complessiva” della dottoressa Villecco risultava illogico in quanto “carente e disancorato dai dati reali” riferibili all’ampiezza, alla diffusione e rilevanza nonché all’originalità, innovatività e importanza della produzione scientifica dell’appellata.

3. Avverso la sentenza del Tar per l’Emilia Romagna il dottor Rasia ha proposto appello, eccependo la legittimità degli atti annullati dal Tar per l’Emilia Romagna nonché l’erroneità della sentenza impugnata che aveva accolto i motivi di cui al ricorso in primo grado proposto dalla dottoressa Villecco.

4. Con la memoria difensiva del 7 gennaio 2013 si è costituita in giudizio la dottoressa Villecco.

Con memoria dell’8 gennaio 2013 si è costituita in giudizio l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Con le memorie del 14 febbraio e del 26 febbraio 2013, il dottor Rasia ha precisato ulteriormente i motivi di gravame.

Con la memoria conclusionale del 15 febbraio 2013 e con la memoria di replica del 25 febbraio 2013 la dottoressa Villecco ha presentato ulteriori precisazioni relative ai motivi di appello proposti dal dottor Rasia.

5. All’udienza del 19 marzo la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Con il primo motivo di gravame l’appellante ha dedotto l’inammissibilità del ricorso presentato dalla dottoressa Villecco, lamentando in particolare come l’impugnazione dei criteri di massima stabiliti dalla Commissione esaminatrice in data 24 novembre 2011 sia avvenuta in data 20 aprile 2012 e, quindi, tardivamente rispetto ai termini previsti dall’art. 29 c.p.a..

6.1. Il motivo è infondato.

Il Collegio rileva che l’effettiva lesione degli interessi della dottoressa Villecco si è realizzata solo all’esito della procedura di valutazione qui in esame, proprio in ragione della natura comparativa di quest’ultima: l’appellata non poteva, infatti, apprezzare completamente e con certezza gli effetti negativi della mancata adozione degli indici bibliometrici, previsti dall’art. 3, comma 4 del D.M. n. 89 del 2009, in un momento precedente alla conclusione della procedura.

7. Con il secondo motivo d’appello il dottor Rasia ha lamentato l’erroneità della sentenza impugnata che, interpretando in maniera non corretta l’art. 3, comma 4 del D.M. n. 89 del 2009, ha rilevato una “parziale violazione” del succitato articolo da parte della Commissione esaminatrice, che non ha ricompreso gli indici bibliometrici tra i criteri di valutazione delle pubblicazioni dei candidati.

7.1. Il motivo è fondato.

Osserva il Collegio che l’art. 3, comma 4 del D.M. n. 89 del 2009 appena citato dispone che “nei settori scientifico-disciplinari in cui ne è riconosciuto l’uso a livello internazionale le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche” degli indici bibliometrici, puntualmente elencati nel prosieguo dell’articolo.

Orbene, alla luce del tenore letterale della norma, risulta che l’art. 3, comma 4, del decreto ministeriale succitato deve ritenersi violato solamente quando sia comprovato il fatto che, nello specifico settore scientifico-disciplinare, sia riconosciuto l’uso “a livello internazionale” di detti indici.

La commissione esaminatrice ha stabilito, come risulta dal verbale n. 1 del 24 novembre 2011, di non avvalersi degli indici bibliometrici ai fini della valutazione delle pubblicazioni, in quanto non in uso nel settore scientifico disciplinare IUS 15.

Tale affermazione non risulta smentita nella sentenza del giudice di primo grado, mentre risulta dalla documentazione in atti la fondatezza di tale assunto.

Infatti, dal Documento dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca) del 20 febbraio 2012 (paragrafo 2, avvertenza metodologica) risulta che “non vi sono attualmente le condizioni indispensabili per applicare gli indicatori di tipo bibliometrico: non vi sono infatti né banche dati affidabili (tali non sono, per l’area giuridica, quelle di ISI e Scopus) né criteri e metodologie condivisi dalla comunità scientifica”.

Analoga considerazione si rinviene nei “criteri per la valutazione dei prodotti di ricerca” approvati dall’ANVUR in data 9 gennaio 2012 così come modificati il 20 febbraio 2012, dai quali si evince (paragrafo 5, Peer review e indicatori di tipo bibliometrico) che “non vi è neppure una metodologia condivisa a livello internazionale per l’area giuridica” (area nella quale è ricompreso il settore IUS/15), confermando come la condizione di cui all’art. 3, comma 4 del D.M. n. 89 del 2009 non risulti, al momento, soddisfatta.

Da quanto precede deriva l’inutilizzabilità a livello scientifico degli indici bibliometrici.

Ne consegue, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di primo grado e sostenuto dall’appellata, che detti indici non possono essere utilizzati neanche “in aggiunta al metodo ordinario”, stante la loro inutilizzabilità a livello scientifico.

Quanto appena rilevato trova indiretta conferma nel D.M. n. 76 del 2012.

Detto decreto, sebbene non applicabile al caso di specie sia *ratione temporis* (in quanto successivo all’epoca dei fatti) sia *ratione materiae* (in quanto disciplinante la valutazione dei professori universitari), contiene una chiara indicazione in merito all’applicabilità degli indici di cui all’art. 3, comma 4 del D.M. n. 89 del 2009. L’allegato B del predetto D.M. n. 76 del 2012, infatti, ricomprende il settore scientifico disciplinare IUS/15 tra i settori “cui si applicano gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici”, confermando come non vi siano, al momento, le condizioni per applicare i predetti indici al settore scientifico - disciplinare di cui trattasi.

In conclusione, il Collegio ritiene che gli atti emessi dalla Commissione esaminatrice non si sono posti in contrasto con quanto previsto dall’art. 3, comma 4 del D.M. n. 89 del 2009 e risultano del tutto conformi a quanto stabilito, in materia di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dalla restante parte dell’art. 3 del medesimo decreto ministeriale.

8. Con il terzo motivo d’appello il dottor Rasia ha lamentato l’erroneità della sentenza impugnata che, interpretando in maniera non corretta l’art. 3, comma 4 del D.M. n. 89 del 2009, ha rilevato un “evidente difetto di motivazione” in ordine alla mancata adozione degli indici bibliometrici.

8.1. Il motivo d’appello è fondato.

Il Collegio rileva come non sia riscontrabile, nel caso in esame, il difetto di motivazione lamentato dall’odierna appellata e ritenuto sussistente dal giudice di prime cure.

In ragione di quanto emerso al precedente punto 7.1., infatti, la motivazione addotta dalla Commissione esaminatrice con riferimento al mancato uso nel settore scientifico - disciplinare IUS/15 degli indicatori bibliometrici risulta adeguata in relazione a quanto disposto dal più volte citato art. 3, comma 4 del D.M. n. 89 del 2009.

Da ciò deriva l’ulteriore conseguenza che la determinazione della commissione esaminatrice con cui sono stati esclusi i criteri sopracitati, da quelli utilizzati per effettuare la valutazione comparativa, risultava, relativamente a detto profilo, giustificata.

9. Con il quarto motivo di gravame l’appellante ha dedotto l’erroneità e l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato che il “giudizio sulla produzione complessiva” della dottoressa Villecco, effettuato dalla Commissione d'esame, risultava illogico in quanto “carente e disancorato dai dati reali” riferibili all’ampiezza, alla diffusione e rilevanza nonché all’originalità, innovatività e importanza della produzione scientifica dell’appellata.

9.1. Anche tale motivo è fondato.

Osserva il Collegio che, per costante giurisprudenza, quando siano contestate valutazioni espressive della discrezionalità tecnica, come nel caso *de quo*, il giudice di legittimità può rilevare profili di eccesso di potere “solo in presenza di vizi macroscopici, di illegittimità o di travisamento dei fatti *ictu oculi* rilevabile” (Cons. di Stato, Sez. IV, 3 maggio 2007, n. 2781).

Orbene, nel caso di specie, emerge dagli atti di causa come non siano riscontrabili macroscopiche incongruenze, gravi illogicità e abnormi irragionevolezze in alcuna delle tre differenti aree di giudizio in cui ha operato la Commissione esaminatrice.

Per quanto concerne il giudizio espresso da quest’ultima in merito alla “consistenza ed ampiezza” della produzione scientifica dell'odierna appellata, dagli atti di causa emerge come la valutazione sia stata compiutamente e logicamente motivata dalla Commissione in rapporto alla quantità ed alla qualità delle pubblicazioni, ritenuta come indicativa di “un impegno serio e costante”, anche se accompagnata da “qualche perplessità sul piano dell'approfondimento sistematico”: la Commissione, in altri termini, ha valutato ogni singola pubblicazione in base ai criteri prefissati, fornendo altresì un giudizio sintetico su ciascuna di esse.

Alla menzionata valutazione, che per quanto sopra detto, non risulta macroscopicamente illegittima, illogica o irragionevole, non poteva “sostituirsi” il giudice di prime cure, basando oltretutto il proprio giudizio esclusivamente sul dato quantitativo riferibile al maggior numero di pubblicazioni prodotte dalla dottoressa Villecco.

I medesimi rilievi appena svolti devono essere, conseguentemente, estesi anche al giudizio che il giudice di prime cure ha dato delle decisioni assunte dalla Commissione relativamente alla “diffusione” e alla “rilevanza” delle pubblicazioni presentate della dottoressa Villecco e dal dottor Rasia, in quanto anche queste pubblicazioni sono state valutate ed apprezzate nelle loro specificità dalla Commissione.

Sempre in relazione alla rilevanza ed alla diffusione delle pubblicazioni, il Collegio non condivide l’affermazione del giudice di prime cure, secondo il quale “nulla si dice in merito alle monografie e ai manuali” presentati dall'appellata.

Dal verbale dei lavori della Commissione n. 3 del 24 gennaio 2012 emerge, infatti, che i membri della Commissione hanno espresso valutazioni in merito alle monografie presentate dalla dottoressa Villeco.

Per quanto riguarda il giudizio relativo all'“originalità, innovatività ed importanza” della produzione scientifica dell’odierna appellata, anche quest'ultimo risulta, in base alle motivazioni esposte in precedenza, esente da vizi macroscopici.

A questa considerazione deve, peraltro, aggiungersi come non sia condivisibile quanto rilevato dal giudice di prime cure che ha ritenuto che vi fosse “un certo sostanziale equilibrio” fra le 9 opere del dottor Rasia, qualificate come “buone”, e le pubblicazioni presentate dall'odierna appellata (13 opere qualificate come “discrete” e 12 come “sufficienti”): come già rilevato in precedenza, infatti, il giudice di prime cure non poteva sostituirsi alla valutazione discrezionale di competenza della Commissione, operando oltretutto una equiparazione valutativa senza indicare i parametri su cui tale valutazione si basava.

In conclusione, per quanto appena esposto, il Collegio rileva come, dagli atti di causa, il giudizio tecnico discrezionale espresso dalla Commissione esaminatrice non risulti “disancorato dai dati reali” né viziato da macroscopiche incongruenze, gravi illogicità o abnormi irragionevolezze, con la conseguenza che non poteva il giudice di prime cure sostituirsi alle valutazioni della Commissione senza travalicare i limiti propri del giudizio di legittimità.

10. Per quanto sin qui esposto l’appello è da ritenersi fondato e va, pertanto, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso in primo grado.

11. Il Collegio ritiene che le spese dei due gradi di giudizio devono seguire il criterio della soccombenza ed essere liquidate nella misura indicata nel dispositivo per ciò che concerne i rapporti tra l’appellante e l’originaria ricorrente, mentre vanno compensate nei confronti della Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 8954 del 2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado

Condanna l’appellata, parte soccombente, al pagamento nei confronti dell’appellante delle spese, dei diritti e degli onorari dei due gradi di giudizio, che quantifica in Euro 4000,00 oltre gli accessori di legge se dovuti. Compensa le spese di giudizio tra le parti, nei rapporti con l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)